



**CAPITOLATO PER I SERVIZI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VINCI E DEI CANI ABBANDONATI E FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI ACCALAPPIATURA CANI VAGANTI E DEI CANI/GATTI FERITI SUL TERRITORIO COMUNALE**

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto del servizio**

**Art. 2 – Durata della convenzione**

**Art. 3 - Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio di cattura dei cani vaganti e dei cani/gatti feriti all'interno del territorio comunale**

**Art. 4 - Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio di custodia, cura, mantenimento dei cani di proprietà comunale e dei cani accalappiati sul territorio comunale.**

**Art. 5 - Animali di proprietà**

**Art. 6 – Controlli e comunicazione**

**Art. 7- Divieti**

**Art. 8 - Adozioni**

**Art. 9 – Trattamento e tutela del personale**

**Art. 10 – Danni**

**Art. 11 – Responsabilità e oneri diversi**

**Art. 12 – Polizze**

**Art. 13 – Fatturazione e pagamenti**

**Art. 14 – Cessione della convenzione**

**Art. 15 – Penali**

**Art. 16 – Controversie**

**Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

**Art.18 - Risoluzione del contratto**

**Art. 19 – Documenti che fanno parte del contratto**

**Art. 20– Spese per la stipula della convenzione**

**Art. 21 – Disposizioni finali**

**Art. 22 – Trattamento dei dati personali**

**Art. 23 - Norme di riferimento**



### **Art. 1 – Oggetto del servizio**

La convenzione ha ad oggetto il servizio di accoglienza, custodia, mantenimento e assistenza dei cani di proprietà del Comune di Vinci e di tutti i cani che saranno accalappiati sul territorio comunale, nonché di assistenza di primo soccorso degli animali d'affezione e da compagnia vaganti e/o feriti rinvenuti sul territorio comunale del Comune di Vinci, e di cattura degli stessi comprensivo di lettura del microchip o del tatuaggio (se presenti), trasporto degli animali presso il suddetto canile sanitario-rifugio, per i quali il Comune sia tenuto ad assicurare il servizio di canile sanitario-rifugio (ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo ed anagrafe canina) o se feriti, il trasporto presso la struttura veterinaria, di cui il canile sanitario stesso si avvarrà.

L'associazione richiedente dovrà operare in una struttura accreditata dall'Azienda USL Veterinaria secondo i requisiti e le procedure stabilite dalla L.R.T. 59 del 20/10/2009 e dai successivi regolamenti attuativi.

### **Art. 2 – Durata della convenzione**

La durata della convenzione è prevista in due anni, a decorrere dal 1° settembre 2022.

Nel periodo di validità della convenzione l'associazione dovrà provvedere ad adeguarsi a proprie spese alle eventuali modifiche apportate dalla legge riguardanti gli aspetti strutturali.

Il Comune di Vinci, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di richiedere il rinnovo della convenzione, per un periodo massimo di ulteriori di 2 anni sempre che le norme in vigore al momento lo consentano, alle medesime condizioni economiche, e modalità di espletamento del servizio. In tal caso l'Ente eserciterà tale facoltà comunicandola direttamente all'Associazione tramite pec entro 6 mesi dalla scadenza della convenzione vigente.

### **Art. 3 – Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio di cattura dei cani vaganti e dei cani/gatti feriti all'interno del territorio comunale.**

Il servizio consiste nell'effettuazione di interventi di cattura dei cani vaganti e dei cani /gatti feriti ritrovati vaganti all'interno del Territorio comunale da eseguirsi sette giorni su sette, con reperibilità h 24, festivi compresi. La reperibilità dovrà essere garantita attraverso l'utilizzo di un numero di telefono che sarà messo a disposizione del Comune.

L'Associazione deve essere dotata di strumentazione - adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta degli animali feriti o in difficoltà - e di mezzi e strutture idonei al trasporto, anche di mammiferi di grandi dimensioni, qualora necessario.

Dovrà essere assicurato il servizio di Pronto Soccorso Veterinario, da svolgersi tutti i giorni dell'anno (festivi compresi) H24, per l'effettuazione degli interventi necessari in caso di cattura di animale d'affezione o da compagnia ferito.

Il servizio di cattura dei suddetti animali potrà essere attivato dal Comune di Vinci e/o dalla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, o dagli organi di polizia e di controllo competenti sul territorio del Comune di Vinci, mediante comunicazione telefonica a cui seguirà e-mail.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi essenziali, già comunicati telefonicamente:

- giorno e ora della richiesta di intervento;
- localizzazione dell'intervento segnalato;
- generalità identificative di chi ha attivato il servizio.

Ciascun mezzo e attrezzatura impiegata dovrà, ovviamente, essere in possesso delle idonee documentazioni di Legge (in merito alla circolazione stradale, al trasporto dei rifiuti, alle normative di sicurezza, alla direttiva macchine, ecc.), dovrà essere idoneo alla funzione e risultare costantemente in piena efficienza, pulito e decoroso.

La cattura dovrà essere effettuata con metodi che non comportino sofferenze per gli animali e prevenzano rischi sia per le persone che per la salute pubblica, con attrezzature necessarie e rispondenti alle esigenze di rispetto di benessere degli animali.

L'associazione dovrà dare riscontro dell'esito dell'intervento a mezzo e-mail all'Ufficio Ambiente del Comune, con redazione di un' apposita scheda contenente i seguenti dati minimi essenziali: giorno e ora della richiesta di intervento, giorno e ora dell'effettuazione dell'intervento, localizzazione esatta dell'intervento segnalato, giorno e ora dell'effettiva cattura, tempo impiegato per la cattura dell'animale, localizzazione dell'effettiva cattura, colore razza e sesso dell'animale catturato, stato di salute dell'animale al momento della cattura ed eventuale ricovero presso veterinario, nr. di microchip o tatuaggio identificativo (se rilevato), giorno e ora di consegna al canile del cane catturato, generalità complete e indirizzo del proprietario (se presente in anagrafe canina). Tale scheda deve essere inviata per mail al referente comunale in materia di lotta al randagismo; entro 48 ore.

Il cane vagante, dovrà essere trasportato nel canile convenzionato, o, in caso di animale ferito, presso la clinica convenzionata con l'associazione.



Nell'ipotesi di cattura/rinvenimento sul territorio del Comune di Vinci di un animale d'affezione o da compagnia, senza microchip o tatuaggio, l'associazione dovrà provvedere o direttamente, o tramite il servizio veterinario della ASL e/o convenzionato ' ad effettuare sull'animale, la microchippatura e la registrazione anagrafica. Nel caso in cui, invece, il predetto animale risulti microchippato o tatuato, l'associazione dovrà provvedere ad individuare le generalità del proprietario dell'animale catturato, tramite lettura di microchip, provvedendo alla consultazione delle banche dati locali di anagrafe degli animali. Una volta individuato il proprietario, l'Associazione provvederà a rintracciarlo ai fini della riconsegna dell'animale. Lo stesso dovrà corrispondere coattivamente all'Associazione ogni spesa da questa sostenuta, sul posto del ritrovamento dell'animale. A tal fine l'associazione dovrà informare il proprietario dell'ammontare delle spese, che dovranno essere saldate anticipatamente al ritiro dell'animale.

In caso di irreperibilità del proprietario, l'associazione dovrà avvisare immediatamente l'Ufficio Ambiente del Comune, affinché provveda a contattarlo. Qualora non sia rintracciabile, il Comune attiverà e procederà per il passaggio di proprietà dell'animale all'Ente locale. Nel caso, infine, di rinvenimento di animale ferito, questo dovrà essere trasportato per le relative cure veterinarie presso la Clinica Veterinaria convenzionata con l'Associazione. Le relative spese di assistenza veterinaria, verranno addebitate direttamente al proprietario dell'animale, se esistente, oppure all'Amministrazione Comunale nel caso di animali non identificati.

L'associazione dovrà garantire un tempo di intervento quantificato mediamente in 60 (sessanta) minuti dal ricevimento della richiesta, anche in orario notturno.

Nel caso di cattura contemporanea di due o più cani appartenenti allo stesso proprietario ovvero nell'ipotesi di rinvenimento sul territorio di una cucciolata, le spese relative al servizio di prelievo verranno addebitate al Comune come unico intervento.

L'associazione dovrà garantire la continuità del servizio affidato, tramite sostituzione immediata del personale assente e dei mezzi guasti.

**Art. 4- Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio di custodia, cura, mantenimento dei cani di proprietà comunale e dei cani accalappiati sul territorio comunale.**

Il servizio consiste nella accoglienza, cura, custodia, mantenimento e l'assistenza ai cani di proprietà del Comune di Vinci, e ai cani che saranno trasportati al canile a seguito di cattura. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni, anche festivi, h.24

L'associazione dovrà mettere a disposizione del Comune di Vinci i propri locali e le attrezzature con la finalità di consentire all'U.F. Veterinaria Pubblica Azienda U.S.L. Toscana Centro, l'osservazione e l'isolamento di tali animali, nonché per l'eventuale ricovero degli animali morsicatori, consegnati anche da privati residenti nel Comune per il prescritto periodo di osservazione previsto dalle leggi vigenti in materia di profilassi antirabbica. In quest'ultimo caso, il costo della permanenza all'interno della struttura sarà a carico del proprietario/responsabile dell'animale. Sarà onere dell'associazione recuperare dal proprietario le spese sostenute.

L'associazione deve provvedere all'accoglienza, alla custodia, al mantenimento ed all'assistenza veterinaria degli animali d'affezione o da compagnia randagi e/o feriti rinvenuti nel territorio del Comune di Vinci, fino ad un massimo di n. 6 cani l'anno. Nel numero di 6 unità non sono compresi i cani di proprietà di privati, catturati o feriti sul territorio comunale.

L'associazione deve provvedere, oltre a quanto sopra indicato, a:

- somministrare almeno un pasto giornaliero a base di carboidrati, proteine e fibre, ovvero di mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute, e calibrato in base alle esigenze fisiologiche dell'animale. Ogni animale deve avere inoltre a disposizione costantemente acqua pulita da bere
- garantire che i box siano di idonea misura e conformi alla normativa;
- lavare giornalmente la parte esterna ed interna di tutti i box con acqua abbondante e disinfettare periodicamente;
- rimuovere giornalmente gli escrementi all'interno dei box;
- smaltire le carcasse degli animali deceduti;
- far svolgere esercizio motorio quotidiano agli animali, tramite attività di sgambatura da effettuarsi nelle aree di pertinenza del canile e, ove possibile, anche ad una passeggiata giornaliera di almeno 30 minuti al guinzaglio, per abituare l'animale alla passeggiata con l'uomo;
- mantenere puliti gli animali con sottoposizione periodica a lavaggio e disinfestazione contro i parassiti, effettuando profilassi con prodotti idonei e con regolarità tale da mantenere l'animale continuamente protetto contro pulci, zecche e flebotomi, ovvero secondo le prescrizioni del competente Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.;
- garantire profilassi ordinarie e straordinarie, avvalendosi del veterinario della struttura o convenzionati
- per i cani randagi, dopo il periodo di osservazione e prima dell'affidamento in adozione, all'esecuzione degli interventi di sterilizzazione nel rispetto delle prescrizioni del veterinario responsabile di struttura;



- fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta;
- aggiornare il registro di carico e scarico come previsto dalla legge, con particolare riferimento all'annotazione delle eventuali terapie;

- aggiornare l'anagrafe canina, comunicando al Comune, all'ASL- Servizio veterinario la morte o l'adozione/affidamento di ciascun cane;

In caso di animali aventi problemi di natura comportamentale l'associazione dovrà informare prontamente il comune mettere a disposizione un veterinario esperto nella gestione di tale situazioni.

L'ente dovrà essere informato preventivamente degli interventi veterinari che dovranno essere effettuati, salvo urgenza, e le spese veterinarie superiori ad €. 300,00 (trecento/00) dovranno essere autorizzate espressamente dal Comune, salvo il caso di intervento di massima urgenza per animale in pericolo di vita.

In caso di gatti feriti, le spese veterinarie saranno rendicontate direttamente al Comune di Vinci. A seguito delle cure, l'animale sarà preso in carico dall'associazione "Gli Aristogatti".

#### **Art. 5 - Animali di proprietà**

Per gli animali d'affezione o da compagnia identificati, che saranno ritirati dal legittimo proprietario entro 10 giorni dalla cattura, l'associazione dovrà richiedere al proprietario, all'atto della restituzione, oltre che le spese di cattura, le eventuali spese veterinarie di pronto soccorso, anche il rimborso delle spese di prima accoglienza e mantenimento, secondo la tabella allegata al presente.

Nel caso in cui il legittimo proprietario/responsabile dell'animale d'affezione o da compagnia sia irreperibile o si rifiuti, non reclami o comunque ometta entro 60 giorni dalla cattura/rinvenimento, di ritirare l'animale dalla struttura, e corrispondere all'associazione le suddette spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, l'assistenza di primo soccorso e per gli eventuali altri interventi veterinari, quest'ultima dovrà immediatamente informare l'Ufficio competente del Comune di Vinci per i conseguenti provvedimenti di legge. Tali animali, ai sensi dell'art. 2 della Legge 281/1991, successivamente alla formalizzazione del passaggio di proprietà al comune di Vinci, potranno essere ceduti in affidamento a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. Le spese sostenute per la cura e ricovero dell'animale fino alla formalizzazione del passaggio di proprietà saranno rimborsate dal Comune di Vinci all'associazione.

L'associazione dovrà garantire l'accoglienza di animali d'affezione o da compagnia di proprietà di residenti nel Comune di Vinci, a seguito di motivate e straordinarie richieste e previa autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 28 della L.R.T. 59/2009 ed eventuali ulteriori motivazioni (sequestro). In questo caso le spese di mantenimento saranno a carico del proprietario dell'animale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali richieste di esonero dal pagamento saranno oggetto di valutazione da parte del Comune.

Gli animali d'affezione o da compagnia ricoverati, secondo le modalità di cui al punto precedente, verranno comunque conteggiati nel numero complessivo di 6 unità destinato al Comune.

#### **Art. 6 – Controlli e comunicazione**

Il comune avrà la facoltà di effettuare in ogni momento, tramite i propri tecnici, controlli sul mantenimento delle condizioni del canile in particolare sul rispetto delle procedure stabilite dal presente capitolato, sull'osservanza delle norme di sicurezza e igienico sanitarie da parte del personale impiegato nel servizio e ottenere l'immediata sostituzione di macchine, attrezzature e personale ritenuto, a proprio insindacabile giudizio, non conforme o non idoneo alle funzioni a cui è destinato.

L'associazione dovrà rendersi disponibile alle verifiche disposte dal Comune oltre che alla trasmissione dei dati informativi relativi alla gestione dei cani a richiesta anche tramite e-mail.

L'associazione dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutti i requisiti stabiliti per l'esecuzione dei servizi, nel rispetto del presente capitolato e nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia previdenziale ed assicurativa ed in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Per ogni verifica condotta dal comune, sarà predisposto un verbale in cui verranno annotate le tipologie di verifiche condotte, le eventuali mancanze ed i tempi entro i quali l'associazione dovrà provvedere ad eliminare le non conformità, qualora si tratti di inadempienze non gravi.

Nel caso che il comune riscontri inadempienze gravi, sarà facoltà della medesima procedere alla risoluzione del contratto senza che l'associazione possa accampare diritti di alcun tipo. Della intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa sarà data comunicazione all'associazione.



#### **Art. 7- Divieti**

Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici.

Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, del presente articolo, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda unità sanitaria locale (Azienda ASL) di riferimento, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione Cinofila Internazionale (F.C.I.), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.

È vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili con i limiti e modalità appresso descritti.

È consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal D.P.G. Regione Toscana del 04.08.2011, n. 38/R.

La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

I cani vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo quinto della Legge Regionale n. 59/2009 non possono essere destinati alla sperimentazione.

L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.

È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.

#### **Art. 8 - Adozioni**

E' compito dell'associazione adoperarsi per facilitare le adozioni, sia dei cani di proprietà dell'ente, sia di animali d'affezione e da compagnia, vaganti e rinvenuti non microchippati o tatuati al momento della cattura, sia per quelli microchippati o tatuati per i quali non è stato possibile rintracciare il proprietario e se non reclamati entro 60 gg. dalla cattura/rinvenimento

Dovrà inoltre incentivare la cessione in affidamento/adozione a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche in possesso di adeguati requisiti di affidabilità, come previsto dall'art. 2 della L. 281/91 e dal D.M. 14.10.1996.. A tale scopo l'associazione dovrà garantire e pubblicizzare un orario di apertura al pubblico di almeno due ore giornaliere nei giorni feriali per visitare gli animali ospitati, in eventuale accordo con le associazioni di volontari.

Al momento dell'adozione, l'associazione dovrà redigere apposita scheda di affido riportante in modo chiaro i seguenti elementi identificativi dell'animale: razza, mantello, sesso, età, tatuaggio o microchip e foto, nonché l'impegno sottoscritto della persona che adotta il cane a mantenere l'animale in buone condizioni presso di sé. La scheda dovrà contenere anche i dati della persona che adotta il cane; la stessa sarà conservata presso il canile ed inviata in copia entro 7 giorni a cura dell'associazione stessa, all'Azienda U.S.L. Veterinaria di competenza e all'Ufficio Ambiente del Comune di Vinci.

L'associazione dovrà comunicare al Comune le eventuali altre associazioni o soggetti terzi coi quali intrattiene rapporti finalizzati alla promozione delle adozioni e dovrà collaborare con l'ente condividendo eventuali progetti o piani di adozioni.

#### **Art. 9 – Trattamento e tutela del personale**

L'associazione si obbliga ad applicare integralmente ai volontari e ai dipendenti tutte le norme stabilite in materia di rapporto di lavoro dalla normativa ad essa applicabile osservando tutte le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Qualora l'associazione sia dotata di personale dipendente, in caso di ritardo nel pagamento delle dovute retribuzioni, accertato dal comune o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il comune inoltrerà all'associazione e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti.

Il rimborso delle spese rendicontate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che l'obbligo predetto è stato integralmente adempiuto.



Per le sospensioni dei rimborsi di cui sopra, l'associazione non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento danni.

In ogni caso il rimborso sarà corrisposto previa verifica dell'ufficio del documento di regolarità contributiva.

Qualora l'ente riscontri irregolarità, effettuerà le dovute segnalazioni alla Direzione provinciale del lavoro, invitando alla regolarizzazione entro 15 gg successivi. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dei servizi, invita l'associazione a provvedervi entro i quindici giorni successivi e in caso di mancata regolarizzazione, il comune di Vinci provvederà al versamento delle stesse per conto dell'associazione. L'importo corrispondente verrà detratto dall'importo dei rimborsi trimestrali.

#### **Art. 10 – Danni**

L'associazione sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno arrecato dal proprio personale, anche volontario alla proprietà come alle persone e all'ambiente in dipendenza della esecuzione del servizio anche nel caso di responsabilità civile o penale per infortuni sul lavoro; sarà, altresì, pienamente responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare al comune di Vinci, a terzi e all'ambiente da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti e volontari.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'associazione dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'associazione quindi si impegna a tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi danno possa derivare a persone, cose o terzi dallo svolgimento dei servizi compreso il servizio di cattura degli animali vaganti qualora non sia effettuato direttamente, ma da enti convenzionati con l'associazione che rimarrà anche in questo caso l'unica responsabile nei confronti dell'ente.

#### **Art. 11 – Responsabilità e oneri diversi**

L'Associazione è responsabile ed obbligato a rispettare il presente capitolato e inoltre dovrà:

- sostenere gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., di cui la ditta appaltatrice ne è la sola responsabile;
- osservare tutte le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assumere la piena responsabilità tecnica, civile, amministrativa e penale dell'operato dei propri addetti al servizio;
- garantire che il personale e i volontari prestino particolare attenzione nei confronti della cittadinanza e degli utenti in genere, mantenendo un comportamento professionalmente corretto ed educato;
- comunicare al comune, prima dell'inizio dei servizi, i nominativi del personale impiegato, ed ogni eventuale sostituzione;
- garantire che tutti i servizi saranno eseguiti a regola d'arte e in conformità di quanto stabilito dal presente capitolato;
- nominare uno o più responsabili i cui nominativi devono essere comunicati al Comune, quali dovranno in modo continuativo, sovrintendere ai servizi ed assicurare il costante collegamento col servizio comunale competente. Qualora dovessero mutare nell'arco della durata della convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati i nuovi nominativi all'ente.

#### **Art. 12 – Polizze**

L'associazione deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e volontario contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i volontari, cose e animali, , tramite polizza assicurativa con un massimale non inferiore a €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa deve essere estesa anche al personale volontario.

La garanzia dovrà essere operante fino al termine della convenzione.

#### **Art. 13 – Fatturazione e pagamenti**

Ai sensi di quanto stabilito dalla l. 117/2017, l'importo massimo rimborsabile all'associazione per i servizi di cui sopra per la durata della convenzione di due anni è pari ad € 60.000. Le spese saranno rimborsate in base ai



rendiconti e note di credito presentate, previa verifica di assenza di contestazioni e/o controversie e dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato. La rendicontazione dovrà essere presentata ogni tre mesi e dovrà indicare precisamente spesa sostenuta, causale e data. Non saranno rimborsate le spese soggette ad autorizzazione dell'ente, qualora quest'ultimo non abbia rilasciato la propria autorizzazione. Ogni tre mesi dovrà essere comunque redatto un report relativo agli ingressi di cani restituiti ai proprietari, con giorno di ingresso e di uscita, e report complessivo delle catture svolte durante lo stesso periodo.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione dei rendiconti e delle note di credito.

Nel caso di errori o inesattezze contenuti nelle note e/o nei rendiconti, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova nota o del rendiconto corretto.

#### **Art. 14 – Cessione della convenzione**

È vietata la cessione anche parziale dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'Associazione diverrà l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, anche qualora il servizio di accalappiatura sia svolto tramite soggetti aventi idonei requisiti con essa convenzionati

L'inosservanza di tale divieto comporterà la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **Art. 15 – Penali**

L'associazione è tenuto ad effettuare tutti i servizi necessari per la corretta custodia dei cani nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.

A tale scopo di seguito si evidenziano le penali che verranno applicate per singolo caso d'infrazione:

- Mancata, incompleta o ritardata esecuzione del servizio: si farà luogo all'applicazione di una penale tra un minimo di € 100,00 (centoeuro) ad un massimo di € 1.000,00 (mille euro) determinata dal Responsabile del procedimento in base alla gravità dell'inosservanza. in caso di sospensione del servizio superiore a 1 giorno che si ripeta per 2 volte in trenta giorni solari sarà applicata una penale pari a 300,00 € per ogni evento (euro trecento).

- Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie: nel caso in cui siano verificate difformità nell'erogazione del servizio in merito a procedure e disposizioni dettate dal presente capitolato, norme di sicurezza e igienico sanitarie, maltrattamento dei cani e denutrizione, queste saranno segnalate all'appaltatore che dovrà adeguarsi. Dopo la seconda segnalazione di difformità sarà applicata una penale di 100,00 € per ogni segnalazione (euro cento). Oltre la quarta ammonizione sarà facoltà del comune provvedere alla risoluzione del contratto con l'addebito degli oneri derivanti dalla stipula di nuovo contratto di affidamento.

- Mancata comunicazione della morte o dell'adozione/affidamento dei cani: nel caso in cui l'impresa non comunichi alla stazione appaltante ed al comune interessato la morte o l'adozione/affidamento dei cani entro 15 giorni dall'evento, sarà applicata una penale corrispondente ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a termine di cui sopra.

- Utilizzo di mezzi non idonei per il trasporto degli animali catturati €150,00 (per ciascuna infrazione);

- Mancato intervento di cattura ordinario o di urgenza €150,00 (ad intervento mancato);

- Ritardo superiore ad 1 ora rispetto a quello previsto per l'intervento di cattura € 60,00;

- Mancata effettuazione della sgambatura dei cani con la periodicità stabilita €150,00 (per ciascuna infrazione);

- Diniego dell'accesso alla struttura, al pubblico, nell'orario di apertura comunicato, €300,00 (per ciascuna infrazione);

- Smaltimento delle carcasse in modo difforme da quello consentito € 300,00 (per ciascuna infrazione);

- Mancata effettuazione delle prestazioni veterinarie previste € 300,00 (per ciascuna infrazione).

Il Comune di Vinci si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare le eventuali inadempienze o ritardi che possano generare disservizi, causati da imperizia e/o negligenza dell'associazione e di attivare provvedimenti di sospensione momentanea del servizio con l'affidamento degli interventi ad altri soggetti; in tale ultimo caso gli eventuali maggiori oneri derivanti dal nuovo affidamento graveranno sull'associazione.

In ogni caso l'inadempimento che genera penalità verrà contestato per scritto all'associazione, che potrà proporre le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Amministrazione Comunale deciderà sull'applicazione della penalità entro tre giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sui rimborsi ancora dovuti all'associazione salvo ogni azione per i maggiori danni.



Il pagamento della penale non esonera l'associazione dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'amministrazione, in caso di riscontrate inadempienze, può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i rimborsi fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni. Resta stabilito che l'associazione risponderà dei danni economici che potessero derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di una nuova convenzione per gli stessi servizi, e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

Il comune di Vinci si riserva il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

#### **Articolo 16 – Controversie**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

L'aggiudicataria non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione comunale darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

#### **Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

#### **Art.18 - Risoluzione del contratto**

Il comune di Vinci può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dalla stazione appaltante all'appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali del capitolato speciale d'appalto, in ordine a:

- maltrattamento dei cani;

- denutrizione degli animali;

- sospensione del servizio per due giorni consecutivi ovvero per due giorni durante la stessa settimana;

b) nel caso di inadempienza che viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

d) mancata sostituzione dei responsabili e referenti di struttura, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione della convenzione;

e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

f) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

g) violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1 della L.R. 38/2007.

h) venir meno iscrizione al RUNTS o mancato perfezionamento del passaggio dal registro ODV a runts.

i) cessione a terzi della convenzione

h) venir meno dell'accreditamento ai sensi della lrt 59/2009.

#### **Art. 19 – Documenti che fanno parte del contratto**

Fa parte integrante della convenzione, anche se non materialmente allegati, il presente capitolato e la proposta progettuale, che dovranno essere sottoscritti in ogni sua parte dall'impresa aggiudicataria in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso presenti.





**Art. 20– Spese per la stipula della convenzione**

Tutte le spese per la stipula della convenzione sono a carico dell'Associazione.

**Art. 21 - Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del servizio in oggetto ed in particolare le normative nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione.

**Art. 22 – Trattamento dei dati personali.**

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto.

Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione Comunale addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione comunale di Vinci.

**Art. 23 - Norme di riferimento**

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si fa riferimento al Codice Civile e alla legislazione statale e regionale vigente in materia nonché ai regolamenti comunali.